

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 14 agosto 2020

In Aosta, il giorno quattordici (14) del mese di agosto dell'anno duemilaventi con inizio alle ore otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA, _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **780** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 PER I RIFUGI ALPINI, DI CUI ALL'ARTICOLO 54 DELLA L.R. 8/2020. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19);

richiamato, in particolare, l'articolo 54 (Contributi straordinari per fronteggiare l'emergenza COVID-19 per i rifugi alpini) della summenzionata legge regionale che prevede, limitatamente al 2020, ai proprietari di rifugi alpini o ai gestori di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11) la concessione di contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, per il finanziamento dei costi sostenuti, dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività, sia per spese di investimento che per spese correnti;

richiamato, inoltre, l'articolo 61, comma 3, della l.r. 8/2020, che demanda a deliberazione della Giunta regionale la definizione di ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio della tipologia delle spese ammissibili e modalità e termini procedurali per la concessione dei contributi di cui trattasi;

ritenuto, pertanto, di definire i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi secondo quanto riportato nel documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio in assenza del Dirigente della Struttura Enti e professioni del turismo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

considerato che il Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio, in assenza del Dirigente della Struttura enti e professioni del turismo, ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma n. 7.001 – Sviluppo e valorizzazione del turismo, attribuisce alla Struttura enti e professioni del turismo le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin, nell'esercizio ad interim delle funzioni di Assessore regionale al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali;

all'unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni applicative per la concessione dei contributi straordinari per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 per i rifugi alpini, ai sensi dell'articolo 54 della l.r. 8/2020, dettagliate nell'allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prenotare la spesa relativa alla concessione del contributo di cui al punto 1. sugli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022, che presentano la necessaria disponibilità:
 - U0025046 "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fronteggiare l'emergenza epidemiologica per i rifugi alpini (emergenza covid-19)" per euro 150.000,00;
 - U0025045 "Altri trasferimenti correnti a famiglie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica per i rifugi alpini (emergenza covid-19) - (avanzo 2019)" per euro 25.000,00;
 - U0025044 "Trasferimenti correnti a altre imprese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica per i rifugi alpini (emergenza covid-19)" per euro 150.000,00;
 - U0025043 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica per i rifugi alpini (emergenza covid-19) - (avanzo 2019)" per euro 25.000,00;
 - U0025050 "Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private per fronteggiare l'emergenza epidemiologica per i rifugi alpini (emergenza covid-19) - (avanzo 2019)" per euro 65.000,00;
 - U0025049 "Contributi agli investimenti a famiglie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica per i rifugi alpini (emergenza covid-19) - (avanzo 2019)" per euro 10.000,00;
 - U0025048 "Contributi agli investimenti a altre imprese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica per i rifugi alpini (emergenza covid-19) - (avanzo 2019)" per euro 65.000,00;
 - U0025047 "Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica per i rifugi alpini (emergenza covid-19) - (avanzo 2019)" per euro 10.000,00;
3. di dare atto che i contributi straordinari di cui all'articolo 54 della l.r. 8/2020 saranno erogati entro il 31 dicembre 2020.

§

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 PER I RIFUGI ALPINI, DI CUI ALL'ARTICOLO 54 DELLA L.R. 8/2020.

ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione e l'erogazione dei contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, previsti all'articolo 54 (*Contributi straordinari per fronteggiare l'emergenza COVID-19 per i rifugi alpini*) della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), di seguito denominata legge, per il finanziamento dei costi sostenuti dai proprietari di rifugi alpini o dai relativi gestori, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività.
2. Nel caso di beneficiari, proprietari o gestori di più rifugi, gli stessi possono presentare più domande a condizione che siano riferite a rifugi diversi.

ARTICOLO 2. STRUTTURA REGIONALE DI RIFERIMENTO

1. La struttura regionale deputata alla gestione dei contributi di cui all'articolo 1 è la S.O. Enti e professioni del turismo dell'Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali.

ARTICOLO 3. LOCALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono fruire delle agevolazioni esclusivamente le iniziative concernenti rifugi alpini ubicati sul territorio della Valle d'Aosta.
2. I contributi possono essere concessi a favore dei proprietari o dei gestori dei rifugi interessati. Per le iniziative che comportano lavori ed opere edili o interventi impiantistici, i contributi possono essere concessi al gestore del rifugio, previa acquisizione di autorizzazione del proprietario.

ARTICOLO 4. SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo sia le spese d'investimento, sia quelle correnti **sostenute a decorrere dal 9 marzo 2020 e fino al 31 ottobre 2020**, per le seguenti iniziative:
 - a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), nonché di altri di servizi e di attrezzature funzionali a garantire la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;
 - b) effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio dell'attività;
 - c) realizzazione di opere, anche provvisorie, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;

- d) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;
 - e) studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro.
2. Le iniziative di cui al comma 1e le relativi spese sono ammissibili a contributo solamente se sono strettamente funzionali ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale.
 3. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 500 e quello massimo complessivo a euro 46.000 al netto degli oneri fiscali, se recuperabili.
 4. La documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 1 consiste nella fattura intestata al beneficiario, o nel documento fiscale di valore probatorio equivalente emesso dal fornitore, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento e della descrizione dei beni e/o servizi acquisiti. Le spese sostenute sono ammesse a contributo a condizione che la data di emissione della relativa fattura o del documento fiscale di valore probatorio equivalente e la data del relativo effettivo pagamento siano riferite ad una data compresa tra il 9 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020.
 5. La spesa ammissibile è considerata al netto dell'Iva e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, se recuperabili.
 6. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento.
 7. I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa, devono essere intestati o cointestati al soggetto beneficiario.
 8. Non sono in ogni caso ammissibili alla fruizione dei contributi:
 - a) i guanti e le mascherine monouso a meno che non siano prescritte in via esclusiva dalla vigente normativa;
 - b) i bicchieri, le posate e le stoviglie monouso non realizzate in materiale biodegradabile e compostabile;
 - c) le spese sostenute e regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione;
 - d) le prestazioni effettuate con personale dell'ente beneficiario richiedente e i lavori in economia o le commesse interne;
 - e) le spese per l'acquisto di beni usati o rigenerati;
 - f) le spese effettuate a titolo di locazione finanziaria (leasing);
 - g) le spese relative all'acquisto di beni immobili;
 - h) le spese riconducibili a interventi per cui è necessario l'ottenimento del permesso di costruire;
 - i) le spese di natura fiscale se recuperabili;
 - j) gli oneri per spese e commissioni bancarie;

ARTICOLO 5. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE

1. In applicazione dell'articolo 264, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dell'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), e dell'articolo 61, comma 1, della legge, i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 11 e, in caso di false dichiarazioni, oltre alla revoca del contributo il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 12.
2. Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione fiscale attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020.
3. Al contributo sulle spese correnti è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d'acconto del 4%.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di contributo devono essere presentate, pena l'inammissibilità della domanda stessa, entro il 16 novembre 2020 (il 15 novembre 2020 ricadendo in giorno festivo), alla S.O. Enti e professioni del turismo dell'Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, utilizzando il fac-simile predisposto;
2. La domanda, corredata della documentazione richiesta, può essere inviata a mezzo PEC (turismo@pec.regione.vda.it) ovvero a mezzo di servizio postale o corriere, ovvero consegnata a mano presso: Dipartimento turismo, sport e commercio, S. O. Enti e professioni del turismo, Località Autoporto n. 32, 11020 Pollein.
3. Nel caso di invio tramite posta la data di presentazione delle domande è determinata dalla data di spedizione; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra.
4. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al contributo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
5. Le domande di contributo a fondo perduto sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 7. ATTESTAZIONI, IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORI

1. Nella domanda, il richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 61, comma 1, della legge:
 - a) i dati anagrafici e i recapiti del richiedente, proprietario o gestore del rifugio, e il codice fiscale/partita IVA;
 - b) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo se assolta in modo virtuale (indicare solo il codice IUV (Identificativo unico versamento) e la causale "Domanda di contributo ai sensi dell'art. 54 della l.r. 8/2020", o indicazione dell'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo;
 - c) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo d.lgs.;
 - d) che il soggetto beneficiario non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
 - e) che le spese sostenute, ripartite tra spese correnti e di investimento, sono finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e al sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa dell'attività;
 - f) che i conti correnti bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
 - g) qualora le spese si riferiscano a opere edili:
 - 1) gli estremi del titolo urbanistico/edilizio legittimante la realizzazione dell'intervento, laddove necessario;
 - 2) il titolo di godimento dell'immobile in cui è esercitata l'attività; nel caso in cui il titolo di godimento sia diverso dalla proprietà, che il proprietario ha formalmente espresso il proprio assenso alla presentazione della domanda di contributo, alla sua riscossione e alla realizzazione delle opere;
 - h) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di erogazione;
 - i) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf), l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
 - j) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta ai sensi dell'articolo 264, comma 2, lettera a), numero 2), del d.l. 34/2020, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dal termine dell'adozione del provvedimento di revoca;

- k) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati identificativi del beneficiario, i relativi dati fiscali, e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
 - l) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la richiesta di contributo, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza ai sensi del Regolamento generale UE 2016/679 medesimo;
 - m) le spese sostenute, suddivise tra spese correnti e spese d'investimento, e il relativo contributo richiesto;
 - n) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
2. Nel caso in cui la domanda sia presentata da soggetto comproprietario dell'immobile, tale soggetto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di aver ricevuto delega all'invio dell'istanza da parte di tutti gli altri comproprietari. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell'invio della domanda, deve essere conservata per i controlli effettuati dalla struttura regionale competente ai sensi del successivo articolo 11.
3. La domanda deve contenere l'impegno a:
- a) fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
 - b) consentire ogni controllo, da parte della struttura competente, sull'effettiva destinazione dei beni e servizi ai quali sono riferite le spese autodichiarate e sulle relative fatture o documenti fiscali equipollenti;
 - c) fornire, a richiesta della struttura competente, ogni documentazione attestante l'effettivo pagamento, entro la data del 31 ottobre 2020, degli importi di spesa autodichiarati;
 - d) non alienare, separatamente dal rifugio, i beni finanziati, entro un anno dalla data di erogazione del contributo.
4. La domanda deve altresì contenere la tabella riepilogativa conforme al modello predisposto dalla struttura competente, contenente, suddivise per spese d'investimento e spese correnti, gli estremi delle fatture e/o della documentazione fiscale equipollente per le quali è richiesto il contributo.

ARTICOLO 8. PROCEDIMENTO

1. Il dirigente della Struttura regionale Enti e professioni del turismo è il responsabile dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni.
2. La decorrenza del termine del procedimento amministrativo inizia dalla data di ricezione della relativa domanda. La struttura competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di ricezione delle medesime.

3. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della struttura competente entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
4. Il soggetto richiedente può formulare istanza di rinuncia al contributo alla struttura competente. In tal caso, il dirigente della struttura medesima provvede con proprio provvedimento a:
 - a) rigettare la domanda di contributo, qualora l'istanza di rinuncia sia presentata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dello stesso;
 - b) revocare il contributo, ancorché non erogato, qualora l'istanza di rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione dello stesso.
5. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente qualora, a seguito della conclusione dell'istruttoria, emerga l'assenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.
6. La revoca del contributo, anche parziale, è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente secondo quanto stabilito dall'articolo 12.

ARTICOLO 9. ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La struttura competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per i contributi di cui all'articolo 54 della l.r. 8/2020 è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'istruttoria è automatica ed è volta a:
 - a) verificare la regolarità formale e la completezza della domanda;
 - b) determinare l'importo del contributo concedibile, sulla base dell'autodichiarazione resa in sede di presentazione della domanda, sia per le spese d'investimento sia per le spese correnti.
3. L'erogazione del contributo è effettuata in unica soluzione ad avvenuto completamento dell'attività istruttoria di cui al comma 2 e previa adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della struttura competente.

ARTICOLO 10. CUMULO

1. I contributi di cui alla presente disciplina non sono cumulabili con i contributi di cui alla l.r. 4/2004, ove riferiti ai medesimi costi ammissibili.

ARTICOLO 11. CONTROLLI

1. Le strutture competenti sono autorizzate a disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne l'effettiva attuazione nonché di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni, e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione medesima. L'attività di controllo potrà riguardare

altresì la congruità e la ragionevolezza della spesa. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, anche successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio.

2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, le strutture competenti sono autorizzate a:
 - a) richiedere al soggetto beneficiario ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati autodichiarati nella domanda di contributo, inclusa eventuale perizia asseverata;
 - b) richiedere al soggetto beneficiario ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo ai beni e servizi oggetto della domanda di contributo, all'ammontare delle relative spese autodichiarate, ivi compresa eventuale perizia asseverata, e alle pertinenti quietanze di pagamento;
 - c) effettuare sopralluoghi presso i rifugi oggetto della domanda di contributo.

ARTICOLO 12. REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a) qualora dai controlli effettuati successivamente alla sua concessione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione medesima;
 - b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti gli impegni di cui al precedente articolo 7, comma 3;
 - c) nel caso in cui il soggetto beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento.
4. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia ancora stato erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare, pari al contributo erogato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento.

ARTICOLO 13. SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 11, siano accertate false dichiarazioni, il dichiarante, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 12, comma 1, lettera a), incorre:

- a) secondo quanto stabilito dall'articolo 264 del d.l. 34/2020, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
- b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del d.l. 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita al possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale;
- c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.